



Provincia di Latina

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI – PROVVIDENZE DIVERSE**

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, ai fini dell' applicazione de 11' art. 12 della Legge 12 agosto 1990, n. 241.

ART. 2

Osservanza delle norme regolamentari

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

Obiettivi programmatici

1. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Provinciale fissa gli obiettivi programmatici specifici che l'Amministrazione deve conseguire con la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati.

ART. 4

Tipologia e natura delle provvidenze

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi ai soggetti di cui all'articolo 7 possono articolarsi in forma di:
 - a) sovvenzioni, allorquando la Provincia si fa carico interamente dell' onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - b) contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la provincia si accolla solo una parte dell' onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
 - c) sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;

- d) ausili finanziari, quando si tratti di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
- e) vantaggi economici riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazione e servizi gratuiti, oppure a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.

ART. 5

Limiti oggettivi del regolamento

- I. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
 - a) le provvidenze da erogare in attuazione di funzioni delegate o sub-delegate, in quanto disciplinate dalla legge delega;
 - b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

CAPO II PROCEDURE

ART. 6

Modalità di determinazione delle provvidenze

Avendo riguardo ai principi della validità delle manifestazioni e della loro importanza per lo sviluppo culturale della Provincia, sentita la competente Commissione consiliare, la Giunta approva la graduatoria finale delle provvidenze, sentito il parere del Dirigente del Settore. Quest'ultimo impegna la conseguente somma e dà attuazione agli interventi.

ART. 7
Destinazione delle provvidenze

1. Le provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere possono essere disposte solo a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità provinciale;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità provinciale;
 - c) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità provinciale. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte negli elenchi di cui all'articolo 6 della Legge 11.08.1991, n. 266.
 - d) di scuole di ogni ordine e grado.

ART. 8
Richiesta di ammissione alla provvidenze

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Presidente della Provincia, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
2. Le richieste degli enti pubblici e privati, delle associazioni, finalizzate alla concessione di interventi finanziari, quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinarie annuali devono essere corredate da:
 - a) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente e dell'ultimo bilancio di esercizio, se trattasi di un ente dotato di personalità giuridica;
 - b) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento;
 - c) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
 - d) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la natura e provenienza.
3. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre la Provincia, devono essere comprese, ed indicate separatamente, le prestazioni assicurate dal richiedete e dalla Provincia.

ART. 9
Modalità di erogazione delle provvidenze

1. L' erogazione delle provvidenze è disposta a presentazione del rendiconto.

ART. 10
Condizioni generali di concessione

1. La provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. La Provincia non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze né assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze, sono finanziate dagli stessi nel ' ambito del loro bilancio o nella disponibilità economica delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Provincia.
4. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Provincia.

CAPO III
Aree di intervento

ART. II
Aree di intervento

1. Le aree di intervento, per le quali la Provincia può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:
 - a) alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - b) alle attività culturali, folkloristiche, celebrative ed educative;
 - c) alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
 - d) allo sviluppo economico;
 - e) alla promozione e sviluppo del turismo;
 - f) alle attività sportive e ricreativo del tempo libero.

2. Per ciascuna area di intervento sono individuate, negli articoli successivi le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

ART. 12

Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio provinciale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale, che annoverano tra le loro finalità la tutela e l'arricchimento dell'ambiente, dei suoi valori culturali e del suo patrimonio naturale che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro. Particolare considerazione è riservata alle forme del volontariato specifico.
3. Le provvidenze sono altresì concesse a:
 - a) enti e comitati di volontariato, con sede ed attività nella provincia, che, per i loro scopi sociali, operano, in modo continuativo e senza fini di lucro nel campo della protezione civile;
 - b) associazioni e comitati di volontariato, a residenza extra provinciale, per iniziative nel campo della protezione civile promosse ed organizzate nel territorio provinciale;
 - c) enti, istituzioni ed organismi di natura pubblica, operanti nel territorio provinciale, per iniziative di particolare rilevanza o significato svolte, in relazione all'esercizio delle competenze loro attribuite, a sostegno della protezione civile.

ART. 13

Area delle attività culturali, celebrative ed educative

1. Gli interventi della Provincia per sostenere le attività e le iniziative culturali, folkloristiche, celebrative ed educative di soggetti pubblici e' privati sono finalizzati principalmente:
 - a) allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell' ambito del territorio provinciale;

- b) all'organizzazione e all'effettuazione nella Provincia di attività e/o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità provinciale;
 - d) alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
 - e) alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali, fra i giovani della provincia e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - f) all'organizzazione nel territorio provinciale di convegni, mostre, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.
3. Sono ammissibili:
- a) attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dalla Provincia;
 - b) iniziative singole di particolare rilevanza per la comunità provinciale e per il suo patrimonio storico-culturale;
 - c) acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;
 - d) acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie o a centri culturali;

ART. 14

Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato

1. Gli interventi della Provincia sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socioeconomico e sanitario.
2. Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purché aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all'area assistenziale, abbiano di norma, per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovracomunale.
3. In via eccezionale sono concedibili anche contributi in conto investimenti a sostegno di interventi strutturali relativi ad attività e servizi di assistenza

sociale con rilevanza sovracomunale o realizzati nel contesto della programmazione regionale o provinciale e nei confronti dei quali l'apporto dell'Amministrazione assume carattere promozionale ed incentivante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ART. 15

Area di sviluppo economico

1. Gli interventi della Provincia per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione delle fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio provinciale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nella provincia ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del patrimonio ambientale artistico, e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio provinciale;
 - d) al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura, volte alla ricerca e sperimentazione;
2. Le provvidenze sono disposte a favore di enti pubblici e privati allo scopo di valorizzare o sostenere (l'economia provinciale, i suoi comparti ovvero specifiche attività commerciali e produttive.
3. Le provvidenze sono inoltre concesse:
 - a) per iniziative e progetti specifici di carattere imprenditoriale realizzati in correlazione con esigenze derivanti da particolari situazioni congiunturali o con obiettivi di sviluppo e di sostegno della economia pontina predeterminati negli strumenti di programmazione della provincia od in quelli regionali ai quali essa si richiama;
 - b) per il credito a sostegno di iniziative dirette a realizzare interventi agevolati a favore di attività economiche individuate nei programmi provinciali come abbisognevole di particolare promozione. In tali casi la proprietà degli interventi e le loro modalità attuative sono disciplinate da convenzioni od accordi fra la Provincia ed i soggetti destinatari delle provvidenze.

ART. 16

Area della promozione e sviluppo del turismo

1. Gli interventi della provincia per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell' immagine della Provincia del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità provinciale, della sua storia delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale, che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio provinciale.
3. In via eccezionale le provvidenze sono altresì disposte a favore di soggetti pubblici e privati che operano con fini imprenditoriali, in zone del territorio provinciale a speciale vocazione turistica, ma economicamente bisognose di incentivazione e che svolgono attività e gestiscono servizi ed infrastrutture di particolare interesse per il turismo provinciale.

ART. 17

Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. La provincia interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative, del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
3. La Provincia può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico che concorrono alla promozione della pratica sportiva.

CAPO IV

Provvidenze diverse

ART. 18

Patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Provincia delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio della provincia di Latina".
 2. Le richieste di patrocinio dirette al Presidente devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
- Il patrocinio, qualora non comporti oneri, è concesso dal Presidente.

ART. 19

Premi di rappresentanza

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente Regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folkloristiche o con altri fini sociali.

ART. 20

Utilizzo degli immobili provinciali

1. Le sale di proprietà o nella disponibilità della Provincia, il cui uso viene richiesto per manifestazioni, vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali sale è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dalla Giunta Provinciale, all'osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti, nonché alle eventuali indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. L'utilizzo delle sale può essere consentito a titolo gratuito ovvero con pagamento di tariffe agevolate.
4. La concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia è consentita, di norma, quando è disposta a favore dei soggetti indicati nell'articolo 7 ed in particolare dovranno essere favorite le scuole. Ogni concessione è disposta dalla Giunta Provinciale, con apposita deliberazione, sentita la competente Commissione. E' fatto divieto assoluto di subconcessione. .

ART. 21

Utilizzo delle sale di rappresentanza della sede della provincia

1. La Giunta può concedere a soggetti pubblici e privati l'utilizzo della sala consiliare. In considerazione delle sue peculiarità architettoniche e di arredo, l'aula, in cui si configuri il massimo grado di rappresentatività della Comunità provinciale, può essere concessa esclusivamente nelle circostanze in cui il livello istituzionale, politico, culturale e scientifico dell' iniziativa che si svolge può qualificare l'immagine dell'ente che la ospita.

ART. 22

Forme particolari di aiuto

1. La Provincia può intervenire a favore di comuni della provincia anche mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e/o macchine operatrici e attrezzature dei servizi provinciali nei casi seguenti:
 - a) per prevenire o fronteggiare eventi calamitosi che possono creare situazioni di emergenza di dimensione locale, ovvero per altre iniziative o interventi aventi i requisiti di cui al comma 2 e la cui realizzazione sia anche di obiettivo interesse provinciale;
 - b) per coadiuvare l'attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere culturale, sportivo, ricreativo, turistico e popolare a rilevanza provinciale.
2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate e possono essere attuate solo se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi della Provincia.
3. I benefici previsti dal presente articolo sono concessi con deliberazione della Giunta Provinciale.
4. Qualora, per i casi di cui al comma 1, lett.a), ricorrano circostanze di somma urgenza il Dirigente dell'unità organizzativa o del servizio competente provvede, immediatamente, nei limiti di quanto si rende indispensabile, trasmettendo con urgenza all' Amministrazione una relazione dettagliata riferita all'intervento disposto. La regolarizzazione dell' intervento di somma urgenza avviene con apposita delibera della Giunta Provinciale.

ART.23

Gonfalone

1. E' consentita la partecipazione del Gonfalone della Provincia alle manifestazioni ufficiali indette dallo Stato, Regioni, Province e Comuni.

2. Il Presidente della Provincia autorizza la partecipazione del Gonfalone alle manifestazioni di carattere patriottico indette da associazioni combattentistiche e d'arma.
3. Non è consentito l'uso del Gonfalone nelle manifestazioni o cerimonie indette da privati o enti privati o associazioni diverse da quelle di cui al comma precedente.

CAPO V

Albo dei beneficiari

ART. 24

Istituzione albo dei beneficiari di provvidenze

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della Legge 30.12.1991, nA12, l'albo dei soggetti pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio provinciale.
2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.
3. L'albo e gli elenchi di cui al precedente comma sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 25

Suddivisione dell' albo

1. L'albo è suddiviso in aree di intervento ordinate come appresso:
 - a - area della tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - b - area delle attività culturali, celebrative ed educative;
 - c - area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
 - d-area dello sviluppo economico;
 - e - area della promozione e sviluppo del turismo;
 - f - area delle attività sportive, ricreative e del tempo libero.
2. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell' albo, sono indicati:
 - a) la denominazione e ragione sociale;
 - b) la sede legale;
 - c) il numero di codice fiscale o partita IV A, solo se posseduti;
 - d) le finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - e) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - t) le disposizioni di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

3. Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo sono indicati:
- a) le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
 - b) la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
 - c) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

ART. 26 **Tenuta dell'albo**

1. Il Settore Finanziario cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. E' fatto obbligo ai Dirigenti delle unità organizzative di segnalare trimestralmente al Settore Finanziario anche l'elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione all'assegnazione di altri vantaggi economici ai fini della completa tenuta dell'albo.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

ART. 27 **Assistenza economica delle persone e ai nuclei familiari**

1. Fino a quando non sarà operativo il trasferimento ai comuni delle competenze provinciali in materia di assistenza sociale, i contributi economici alle persone o ai nuclei familiari rientranti nelle categorie già assistite dalla Provincia in base alla legislazione previgente alla Legge n. 142/90 sono disposti dal Dirigente del Settore competente in attuazione delle leggi nazionali, regionali e dalle direttive che verranno impartite dalla Giunta Provinciale e dall'Assessore al ramo.

CAPO VI **Disposizioni finali**

ART. 28 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di adozione, è pubblicato all' Albo Pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il primo giorno successivo alla predetta pubblicazione, ad eccezione dell'articolo 6 che entra in vigore con l'approvazione del bilancio 2001.

Trasmetto copia della delibera del Consiglio n. 90 del 24.11.2000 con oggetto "Regolamento per la concessione di finanziamenti e provvidenze diverse a soggetti pubblici e privati. Rettifica", divenuta esecutiva in data 06.12.2000 a seguito di visto del CO.RE.CO. "Nulla osserva".

Latina lì 17.01.2001